



**ACCORDO
di
COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE**

tra

**IL MINISTERO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE**

e

**IL CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**

Roma, 11 marzo 2009

**IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L'INNOVAZIONE**

E

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA
E DEL LAVORO**

VISTO il quadro normativo vigente nel quale le funzioni e i compiti del soppresso Alto Commissario anticorruzione sono stati trasferiti al Dipartimento della Funzione Pubblica, alla luce del combinato disposto dei DPCM 13 giugno 2008 - recante la delega di funzioni in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro Renato Brunetta - e 2 ottobre 2008;

CONSIDERATO che fra gli obiettivi prioritari assegnati al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e al Dipartimento della Funzione Pubblica rientra la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione;

VALUTATO che il raggiungimento di tali obiettivi è favorito da politiche tese a sviluppare ed implementare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso la valutazione periodica dell'attualità degli strumenti giuridici e delle prassi amministrative, l'individuazione delle criticità del sistema normativo, nonché la verifica della vulnerabilità della pubblica amministrazione alla corruzione, in un'azione sinergica con ogni utile forma di cooperazione interistituzionale e di coinvolgimento delle Associazioni economiche e sociali rappresentative degli interessi degli operatori economici e sociali;

TENUTO CONTO che il CNEL svolge rilevanti funzioni di consultive nei confronti del Governo e del Parlamento che contribuiscono al miglioramento delle politiche pubbliche ed è foro di confronto e di stimolo di temi economico-sociali sviluppati con il contributo delle associazioni di categoria e delle parti sociali rappresentate;

CONSIDERATO altresì che il CNEL da anni è impegnato, attraverso l'Osservatorio socioeconomico sulla criminalità economica, in attività di analisi e di valutazione dei fenomeni di criminalità economica e delle loro relazioni con il tessuto economico e sociale del Paese, nonché di monitoraggio della relativa legislazione;

RAVVISATA l'opportunità di attivare forme di collaborazione reciproca al fine di accrescere l'efficacia delle rispettive attività.

**CONCORDANO
DI REGOLARE, COORDINARE E SVILUPPARE
LE SEGUENTI ATTIVITA':**

Articolo 1

Il presente Accordo è finalizzato a realizzare un rapporto di collaborazione tra le Parti firmatarie, per favorire una migliore conoscenza dei fenomeni di inefficienza e di degrado, nonché della corruzione, attraverso un interscambio delle rispettive conoscenze per contribuire a promuovere una cultura della legalità e della trasparenza nella pubblica amministrazione.

Articolo 2

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 1, le Parti firmatarie s'impegnano a:

1. dare corso ad un fattivo interscambio di conoscenze, studi ed analisi sulle tematiche della prevenzione, contrasto alla corruzione, della trasparenza e dell'etica nella P. A;
2. collaborare per la progettazione e la realizzazione di ricerche, seminari di approfondimento e di studi in chiave socio-economica del fenomeno della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione;
3. individuare contenuti e modalità innovativi per arricchire la formazione, l'informazione e la comunicazione del personale pubblico e degli utenti al fine di concorrere a contrastare i fenomeni di inefficienza, degrado e corruzione nelle pubbliche amministrazioni;
4. coinvolgere le categorie produttive e sociali, anche attraverso modalità innovative di partenariato, nelle iniziative per individuare e contrastare i fenomeni citati;
5. programmare periodici incontri finalizzati al coordinamento e alla diffusione delle attività definite, nonché all'individuazione delle possibili linee evolutive delle stesse;
6. concorrere alla realizzazione di iniziative editoriali, anche monografiche, sul fenomeno.

Articolo 3

Al fine di dare immediata attuazione all'Accordo le Parti si impegnano a costituire un Gruppo di coordinamento composto da 2 rappresentanti per ciascuna delle Parti firmatarie. La definizione operativa delle iniziative da assumere sarà curata dal Gruppo di lavoro e sarà sottoposta all'approvazione delle Parti firmatarie.

Articolo 4

Il presente Accordo di collaborazione interistituzionale entra in vigore il giorno successivo alla data della sua sottoscrizione, ha durata di 3 anni, si intende tacitamente rinnovato salvo diverso avviso delle Parti contraenti che possono integrarlo e modificarlo di comune accordo, anche per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

Roma, 11 marzo 2009.

**Il Presidente
del Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro**

**Il Ministro
per la Pubblica Amministrazione e per
l'Innovazione**
